

U.O. Studi e Applicazione Normativa
Reparto Studi e Legislazione
Sezione Studi e legislazione

Il Vice Comandante

Circ. N. 2020/0000047
Prot. n. RH/2020/0062944
del 13/03/2020

URGENTE

Al Vice Comandante Dr. Carlo BUTTARELLI
preposto alla U.O. Pianificazione Servizi Operativi
Al Vice Comandante Dr. Stefano NAPOLI
preposto alla U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale
Al Dirigente U.O. I Gruppo Centro
Al Dirigente U.O. II Gruppo "Parioli"
Al Dirigente U.O. III Gruppo "Nomentano"
Al Dirigente U.O. IV Gruppo "Tiburtino"
Al Dirigente U.O. V Gruppo "Prenestino"
Al Dirigente U.O. VI Gruppo "Torri"
Al Dirigente U.O. VII Gruppo "Tuscolano"
Al Dirigente U.O. VIII Gruppo "Tintoretto"
Al Dirigente U.O. IX Gruppo "Eur"
Al Dirigente U.O. X Gruppo "Mare"
Al Dirigente U.O. XI Gruppo "Marconi"
Al Dirigente U.O. XII Gruppo "Monteverde"
Al Dirigente U.O. XIII Gruppo "Aurelio"
Al Dirigente U.O. XIV Gruppo "Monte Mario"
Al Dirigente U.O. XV Gruppo "Cassia"
Al Dirigente U.O. Gruppo Pronto Intervento Traffico
Al Dirigente U.O. Gruppo Sicurezza Sociale Urbana
Al Dirigente U.O. Risorse Umane – S.L.L.
Al Dirigente U.O. Servizi Amministrativi e AA.GG.
Al Dirigente U.O. Organizzazione Controllo di
Gestione e Sistemi Informativi
Al Dirigente U.O. Polizia Giudiziaria presso le
Procure della Repubblica
Al Dirigente U.O. Scuola del Corpo
Ai Responsabili Sezione Arce Capitolina
Sezione Pronto Intervento Centro Storico
Sezione Banda
Al Responsabile del Reparto Segreteria Particolare
Al Reparto Redazione Web

e, p.c. All'Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e
Lavoro
Dott. Carlo CAFAROTTI
Al Comandante Generale del Corpo
Dott. Antonio DI MAGGIO
Al Dipartimento Sviluppo Economico ed attività
Produttive
Dott. Pierluigi CIUTTI

Oggetto: DPCM 11 MARZO 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6. Emergenza epidemiologica da COVID 19 – Precisazioni

Precisazioni

Il Ministero dell'interno ha diramato la circolare prot. N. 15350 / 117(2) / Uff III- Prot. Civ. proponendo un commento ai nuovi provvedimenti emergenziali adottati dal Governo.

Alla luce di tale impostazione ministeriale e alle risultanze emerse all'esito di interlocuzioni avute con il competente Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive, si ritiene di sottoporre in visione degli operatori le seguenti precisazioni ed integrazioni alla circolare 12 marzo 2020, n. 45.

§. 1 Contenuto dei divieti

1.1 Divieto di spostamenti

È consentito svolgere attività sportiva o motoria nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. Solo per chiarezza si conferma che si può considerare inquadrabile nella situazione di necessità l'attività necessaria per la gestione quotidiana degli animali domestici.

1.2 Attività di ristorazione e somministrazione

- a) Per le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) si ribadisce che è consentita la sola attività con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto senza alcuna limitazione oraria.

- b) Per quanto riguarda gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali, a parziale modifica di quanto illustrato con circolare n. 45/2020, si precisa che gli stessi possono rimanere aperti ed in esercizio seguendo l'orario dell'attività principale cui sono collegati (es. per gli esercizi ubicati nella rete stradale urbana l'orario sarà quello previsto per la stazione di rifornimento 7,00 - 12,30 / 15,30 - 19,30). Secondo l'orientamento del Ministero dell'interno, cui ci conformiamo per esigenze di uniformità operativa, la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera n), D.P.C.M. 8 marzo 2020 è incompatibile con i contenuti del D.P.C.M 11 marzo 2020 e, pertanto, tali esercizi di somministrazione non sono tenuti ad osservare l'orario 06,00-18,00. Per queste motivazioni la sospensione dell'attività formalizzata con l'allegato 7 alla circolare 45/2020 avrà efficacia in relazione alle casistiche indicate nel DPCM 8 marzo 2020 articolo 1, comma 1, lettera n), accertate dal 26 marzo al 3 aprile.

- c) Se all'interno di un locale è presente sia attività di somministrazione sia attività di vendita di generi alimentari, si deve verificare quale sia quella principale. Laddove la stessa risulti essere quella di somministrazione l'attività deve rimanere chiusa al pubblico (con possibilità di consegne a domicilio). Per la valutazione della prevalenza deve farsi riferimento a criteri oggettivi e trasparenti, senza necessità di particolari accertamenti. In ogni caso deve essere garantita sempre la distanza interpersonale ed il contingentamento degli avventori.

1.3 Medie e grandi strutture di vendita ed altri esercizi commerciali

Sempre per motivi di omogeneità di comportamento operativo si ritiene conformarsi alla sopra citata circolare del Ministero dell'Interno che ritiene la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera r) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 assorbita dal nuovo D.P.C.M. 11 marzo 2020.

Pertanto, non trovando più applicazione l'obbligo di chiusura nelle giornate festive e prefestive, possono rimanere aperte le attività di commercio al dettaglio individuate nell'allegato 1 sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato sia nell'ambito delle medie e grandi strutture di vendita anche ricompresi nei centri commerciali. Anche in questo caso deve essere rigorosamente garantito il contingentamento della clientela e il rispetto della distanza interindividuale di un metro. È, quindi, necessario che sia effettuata attenta ed assidua vigilanza, disponendo la sospensione in ogni caso in cui tali prescrizioni non risultino rispettate o che non siano state neanche potenzialmente adottate misure organizzative adeguate.

1.4 Laboratorio di panificazione

Si conferma che l'attività di laboratorio di panificazione può essere esercitata. Tale attività comprende oltre alla preparazione di vari tipi di pane e grissini, anche la preparazione di pizza e focacce tipiche di panificazione sia bianche (semplici o condite con olio e rosmarino) sia rosse (condite al pomodoro ed olio) e di pasticceria secca. Non si deve considerare compresa la pizza condita e farcita diversamente.

Si ribadisce che nello svolgimento dell'attività non può essere mai consentito il consumo sul posto, né, ovviamente, alcuna altra forma di somministrazione.

1.5 Mercati all'aperto

- a) Si ribadisce che, attesa l'oggettiva e strutturale impossibilità di garantire il rispetto della distanza di un metro ed il contingentamento del personale in ingresso, i mercati in sede impropria (ossia su strada senza alcuna forma di recinzione o altro) devono rimanere chiusi.

Sarà sottoposta a valutazione, da parte dei competenti organi dipartimentali e/o municipali, la possibilità per gli operatori di presentare all'amministrazione capitolina un progetto volto ad assicurare lo svolgimento dell'attività mercatale nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa (es. previsione di perimetrazione dell'area e di controllo degli accessi ecc). All'esito positivo dell'istruttoria e realizzate le misure proposte, il mercato potrà operare, ma limitatamente agli operatori del settore alimentare.

Resta inteso che fino a tale eventuale pronunciamento positivo l'attività resta sospesa.

Si raccomanda il rigoroso rispetto della presente disposizione.

Firmato digitalmente da
MASSIMO ANCILLOTTI



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/ 117(2)/Uff III- Prot.Civ.

Roma, 12 marzo 2020

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO S E D I

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, p.c. ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

AL MINISTERO DELLA DIFESA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

AL MINISTERO DELLA SALUTE

ROMA

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA- DIRETTORE
GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'
CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E
FINANZIARIE

SEDE

OGGETTO: Polmonite da nuovo corona- virus (COVID-19).

In ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, contrassegnata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dall'incremento dei casi sul territorio nazionale, con il D.P.C.M dell' 11 marzo 2020, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.64, sono state introdotte nuove e più stringenti misure, efficaci fino al 25 marzo 2020, finalizzate al contenimento e alla gestione dell'emergenza in atto sull'intero territorio nazionale.

Il provvedimento prevede, in particolare, all'art. 1, punto 1) la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al suddetto decreto, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

E', altresì, prevista la chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soligeni alimentari. Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Per quanto riguarda i servizi di ristorazione, il decreto dispone la sospensione di tutte le relative attività, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nonché dell'attività di ristorazione effettuata con la consegna a domicilio **nel rispetto delle norme igienico-sanitarie** sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Tra le eccezioni espressamente previste si segnala che rimangono aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande poste nelle aree di servizio e



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.

In tutti i casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività deve essere comunque garantita la **distanza di sicurezza interpersonale di un metro**.

E' prevista, altresì, la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in argomento.

In tale contesto emergenziale, l'art. 1 punto 4) del D.P.C.M. stabilisce che restano garantiti, **nel rispetto delle norme igienico-sanitarie**, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla previsione dell'art. 1, punto 5) del decreto che prevede la possibilità per il Presidente della Regione di disporre con propria ordinanza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, la programmazione del servizio di trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Le misure previste dal D.P.C.M in argomento vanno ad aggiungersi a quelle introdotte con i decreti dell'8 marzo e del 9 marzo 2020, che restano efficaci, ove compatibili con le nuove disposizioni, fino al 3 aprile 2020.

A seguito di tale esame di compatibilità, cessano, pertanto, di avere efficacia le misure di cui alle lettere n), o), r), dell'art. 1 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, nonché quelle di cui alle lettere e) ed t) dell'art. 2 dello stesso decreto.

Appare inoltre utile fornire ulteriori elementi di precisazione relativamente a quanto stabilito in tema di spostamenti, con particolare riferimento a quelli all'interno di uno stesso comune.

Al riguardo, si ribadisce che la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera), del citato decreto dell'8 marzo scorso è finalizzata a evitare ogni spostamento dalla propria abitazione se non per validi motivi.

Le limitazioni agli spostamenti su tutto il territorio nazionale prevedono, come noto, il divieto assoluto di mobilità per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus, nonché la raccomandazione per chi abbia sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi a rimanere a casa, rivolgersi al proprio medico e di limitare al massimo il contatto con altre persone.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Ciò premesso, costituiscono validi motivi di spostamento le esigenze lavorative, di salute o di necessità, da comprovare secondo quanto già indicato nella Direttiva del Sig. Ministro dell'8 marzo scorso.

Nel confermare che le suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti all'interno di uno stesso comune, ivi compresa quella concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione.

Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, **rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.**

Un'ulteriore precisazione concerne le disposizioni introdotte dall' art. 15 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, che integrano la disciplina sanzionatoria contenuta all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito nella legge 5 marzo 2020, n.13 in caso di inosservanza delle misure adottate ai sensi della normativa emergenziale in questione.

Il richiamato art. 15 del citato decreto legge n. 14/2020, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, stabilisce che *"la violazione degli obblighi imposti dalle misure ...a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto"*.

Al riguardo, si rinvia alle disposizioni di cui alla citata legge n.689/1981, in tema di accertamento delle violazioni amministrative e di procedure di irrogazione delle relative sanzioni, nonché alla previsione dell'art. 7 della legge n.241/1990 che consente di omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ragioni che appaiono ravvisabili nella delicata situazione emergenziale in atto.

Per ottemperare a tali esigenze di celerità si invitano le SS.LL. a voler adottare i provvedimenti di competenza con la sollecitudine dettata dall'attuale contesto, anche al fine di assicurare l'effettività della sanzione prevista e il raggiungimento degli obiettivi di deterrenza di comportamenti analoghi.

Sul punto, le SS.LL. vorranno informare, oltre le Forze di polizia, i Sindaci dei rispettivi ambiti provinciali, anche ai fini di una pronta attivazione dei Comandi di Polizia Municipale, per l'adozione delle conseguenti iniziative, con particolare riguardo alla necessità di assicurare la trasmissione quanto più sollecita dei



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

verbali di accertamento delle violazioni, in base alla gravità delle quali andrà graduata la durata della sanzione.

Nella medesima ottica di perseguimento dell'effettività della sanzione, si rammenta la previsione dell'art. 321 c.p.p., in base alla quale *"quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero, il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato"*.

Lo stesso art. 321 c.p.p. al comma 3 bis prevede che, nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, al sequestro possono procedere anche gli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero, il quale può disporre per la restituzione della cosa o richiederne al giudice la convalida.

In tema di controlli, si richiama, l'attenzione sulla circolare n.555-DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1351/ 20 del 10 marzo 2020 del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con la quale le SSLL sono state invitate ad inviare quotidianamente alla Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (all'indirizzo email: dipps.centrosituazioni@pecps.interno.it) un prospetto riepilogativo dei risultati relativi ai controlli effettuati il giorno precedente.

Si segnala infine la disposizione introdotta dall'art. 3, punto 5), della legge 5 marzo 2020, n. 13 di conversione del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, ai sensi del quale al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del suddetto decreto, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito alle modalità di attuazione delle misure in argomento, anche sulla base delle questioni applicative che le SS.LL. riterranno di segnalare, significando che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è attivo un gruppo di lavoro interministeriale, al quale partecipa anche questo Dicastero, impegnato nel costante aggiornamento delle risposte ai principali quesiti formulati in materia, pubblicate nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del Governo e di questo Ministero.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

IL CAPO DI GABINETTO

F.to Piantedosi